



# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

*Il Direttore Generale*

Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro  
Pos. SPED. N. 802 /UP  
del 17 SET 2024

Al Personale Tecnico Amministrativo e  
Bibliotecario  
Università degli Studi Magna Graecia di  
Catanzaro  
LORO SEDI

Oggetto: Concessione permessi retribuiti per il diritto allo studio ai sensi del DPR 23.08.1988 n. 395 e s.m.i.  
– Circolare n.12/2011 Dipartimento della Funzione Pubblica - a.a. 2024/2025.

Con riferimento a quanto in oggetto ed al fine di regolamentare la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, si portano a conoscenza delle SS. LL. le modalità applicative da seguire per richiedere i predetti permessi.

Il DPR 23.08.1988 n. 395 e successive modifiche ed integrazioni, fissano al 3% sul totale del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, il tetto massimo dei dipendenti che possono fruire dei permessi per diritto allo studio.

Gli interessati alla fruizione dei permessi dovranno inoltrare istanza al Direttore Generale.

Per l'a.a. 2024/2025 le domande, redatte in carta semplice sul modulo allegato, dovranno pervenire **entro il 10 novembre c.a.** e dovranno contenere, pena esclusione, i seguenti dati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- Il corso che si intende frequentare;
- L'anno di corso;
- La sede del corso;
- Il superamento dei precedenti anni di corso per gli studenti di scuola media di primo o di secondo grado e delle scuole di qualificazione professionale ovvero, per gli studenti universitari o post-universitari, il numero dei CFU conseguiti rapportati al totale da conseguire.

Le predette dichiarazioni potranno essere rese mediante autocertificazione e l'Amministrazione si riserva di effettuare la verifica circa la veridicità delle affermazioni riportate.

Al fine di garantire le pari opportunità ai dipendenti, la normativa vigente stabilisce il seguente ordine di precedenza per l'accesso al permesso retribuito per il diritto allo studio:

- a) Corsi della scuola dell'obbligo;
- b) Corsi della scuola media superiore;
- c) Corsi universitari;
- d) Corsi post-universitari.

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui sopra, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi, e in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età anagrafica.



# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

*Il Direttore Generale*

Si fa presente, inoltre, che il permesso-studio non potrà essere richiesto per un numero di volte superiore alla durata legale del corso di studio.

Si comunica, ancora, che i dipendenti a cui verrà accordato il permesso per il diritto allo studio saranno tenuti presentare, **entro il 10 dicembre successivo**, la seguente documentazione:

- 1) Certificato di iscrizione al corso di studi o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. da cui si evinca lo *status*;
- 2) Per gli studenti universitari o post-universitari, l'elenco degli insegnamenti che si intendono seguire con i relativi orari settimanali, come da calendario delle lezioni (da allegare anch'esso), anche in autocertificazione.

Si precisa che i dipendenti che fruiscono del permesso per il diritto allo studio sono tenuti a presentare, con cadenza trimestrale, le attestazioni di frequenza delle lezioni debitamente firmate dal docente o, in mancanza, propria certificazione. La mancata presentazione delle predette attestazioni implicherà la decadenza del permesso con conseguente recupero delle ore fruite.

Si chiarisce, infine, che i dipendenti a cui verrà accordato il permesso per il diritto allo studio potranno usufruire delle 150 ore a decorrere **dall'inizio dell'anno accademico (1° novembre) e fino alla fine del successivo anno solare (31 dicembre)**. La fruizione di tali permessi è correlata esclusivamente alla frequenza dei corsi ove gli orari degli stessi rientrino all'interno dell'orario di lavoro dipendente. Sarà data facoltà al dipendente di optare per una delle seguenti modalità di calcolo dell'orario:

- a. Considerare come permesso studio solo le ore effettive di lezione, così come risulta dalle attestazioni di frequenza. In tal caso il dipendente è tenuto a concordare in anticipo con il Responsabile della Struttura in cui presta servizio, le modalità di recupero delle ore eccedenti le ore di lezione. Di tale programmazione è tenuto altresì a dare comunicazione scritta all'Area Risorse Umane.
- b. Considerare come permesso studio, oltre alle ore di lezione, anche il tempo occorrente per il raggiungimento della sede del corso nonché eventualmente per il rientro presso la sede propria di servizio.

Il permesso-studio non include i giorni necessari per sostenere gli esami per i quali, invece, va presentata richiesta di permesso retribuito per partecipazione a concorsi o esami.

Il permesso-studio non è comprensivo dei giorni necessari alla preparazione finalizzata a sostenere l'esame, essendo relativo esclusivamente alla frequenza dei corsi.

I dipendenti che fruiscono dei permessi studio, salvo inderogabili esigenze di servizio, potranno richiedere turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Catanzaro, **17 SET. 2024**

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Sigilli